



SUL CRINALE DELLA DUNA

**I DIRITTI MANCATI DEI BAMBINI CON
PROBLEMI DI AUTISMO**

SUL CRINALE DELLA DUNA

I DIRITTI MANCATI DEI BAMBINI CON PROBLEMI DI AUTISMO

INTRODUZIONE

Come si è voluto esemplificare attraverso quest'immagine, e non a caso si è usata un'immagine dato l'argomento, siamo in un momento storico in cui abbiamo la possibilità in molti ambiti di scegliere se stare dalla parte del cono d'ombra oppure dalla parte della zona di luce e questa scelta la facciamo percorrendo, o meglio cercando di percorrere, il crinale della duna.

Posizione scomoda , forse anche più scomoda di quella solita del crinale della montagna, perché la duna è mobile per definizione cioè non fissa, definita come la montagna.

Eppure, proprio da momenti come questi, nascono grandi occasioni di trasformazione nella storia e nella vita dell'umanità.

E' da qui che nascono le sfide.....l'importante è non lasciarle cadere nel nulla e **continuare a percorrere il crinale della duna.**

**ESSERE
UMANI
MA SENZA
DIRITTI
OVVERO
FANTASMI
SOCIALI E
GIURIDICI**

In materia di Autismo, o meglio di bambini e adolescenti con problemi di Autismo, la situazione giuridica attuale nel Nostro Paese ed anche aimè nella Nostra Regione (Emilia-Romagna n.d.r.), è quanto mai sconfortante all'atto pratico.

A fronte infatti di una mole ormai considerevole di norme di indirizzo, di leggi quadro, di leggi promulgate ma non applicate (una per tutte la L. 162/98), di buone pratiche, di raccomandazioni sulla disabilità in generale ed in parte anche sull'autismo, di Organismi Nazionali e Regionali deputati, i loro diritti non ricevono tuttora un'attuazione pratica cioè non sono esigibili cioè sono diritti mancati.

E' vero che in Italia esiste tuttora un problema di attuazione dei diritti dei minori in generale, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. **28.12.2013 n° 154 sulla filiazione**, ma a maggior ragione proprio dati i passi in avanti in campo normativo per i minori in generale, risulta sproporzionato ed ingiusto se non altro in quanto discriminatorio, il trattamento di assenza, di omissione nei confronti dei minori con problemi di autismo.

Eppure, in attuazione di norme e Convenzioni sovra-nazionali , sono state emanate leggi statali e Regionali che prevedono misure positive e dettano regole fondamentali agli apparati statali coinvolti ma sinora son state nella maggior parte disattese.

Prima di passare all'analisi dei motivi per cui ciò si è verificato e continua a verificarsi, si ritiene di dover partire dall'esame di quello che è stato acquisito sinora nel diritto e nella società italiana e mondiale.

Credo sia conosciuta l'affermazione di Temple Grandin, famosa donna nello spettro " Il mondo ha bisogno di tutti I tipi di mente", così come trovo meravigliosa l'affermazione di Naoki Higashida, giovane ragazzo nello spettro e non verbale "True compassion is about not bruising the other person's self respect".

Purtroppo la condizione di bambini e giovani adolescenti nello spettro e/o con autismo, non è sempre così meravigliosa e, bisogna dirlo senza mezzi termini, fortunata, intendendosi per fortuna non solo l'essere accuditi e sostenuti (cibo, casa, cura della persona, affetto) ma soprattutto l'essere seguiti ed abilitati nel modo migliore possibile (scuola, terapie intensive, persone dedicate motivate, efficienti e piene di energie).

Purtroppo nel mondo e nel nostro paese accadono ai meno fortunati di questi giovani cose raccapriccianti come la vicenda di cronaca accaduta negli USA e segnalata su Il Messaggero.it di Lunedì 4 Agosto 2014, “ **Sente cattivo odore provenire dal terzo piano di casa: è il cadavere del figlio di 8 anni morto da giorni**”, vicenda che ha fatto gridare allo scandalo anche molti genitori italiani, ignari del fatto che questa stessa vicenda parla di una famiglia abbandonata da tutti e che questa condizione potrebbe colpire all’improvviso chiunque di noi; ma, anche in questo caso chi ci ha rimesso sono stati i genitori, ritenuti “comodamente” gli unici responsabili del dramma.

La verità è invece che la condizione in cui si trovano a vivere le famiglie quotidianamente è difficile, complessa e incomprensibile ai più perchè è borderline cioè ai margini della società e per quanto si cerchi di rientrare nei ranghi a volte anche noi facciamo fatica a crederci...la nostra è una vita in perenne ricerca di un equilibrio che è precario per definizione quindi è una vita stressante e faticosa di per sè, comunque ed in ogni caso. E soprattutto, è una vita di solitudine ed isolamento.

Eppure ci sono fior fiore di norme che ci riguardano da vicino:

L. n.18/2009 di ratifica della convenzione N.U. sui diritti dei disabili

Articolo 4

Obblighi generali

1. Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:

(a) ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione;

(b) ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità;

(c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;

(d) ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;

L. 27/05/1991 n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

Art. 9 L.176/91 : *Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.*
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente Art., tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

Art. 3 L. 176/91 : *In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.*

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

Art. 8 L. 176/91 : *1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.*
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di

alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Legge 28 agosto 1997, n. 285

"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"

(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza,.... in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

2. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali,, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento, gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria.

3. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:

a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genito re-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri; b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia; c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche; d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili

fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche; e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.

La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."

Legge 8 novembre 2000, n. 328

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Esistono anche numerosi pareri –rapporti nazionali ed internazionali – pubblicazioni – testimonianze:

RAPPORTO CENSIS 2012

96% delle persone con autismo vivono in famiglia

17,1 ore di assistenza necessarie/ giorno

65,9% impatto negativo sulla vita lavorativa delle famiglie (68,9% delle famiglie dei gravi)

25,9% delle madri lascia il lavoro

23,4% delle madri chiede il part-time

Donata Vivanti

Ravenna, 6 Ottobre 2012

La più grande difficoltà che incontrano le famiglie nel far valere i propri diritti è data dalla **ignorantia legis** ovvero dalla mancata conoscenza della loro esistenza: ignoranza che, se è comprensibile in una famiglia che si trovi improvvisamente catapultata all'interno di un "mondo nuovo" costituito da un fitto labirinto di norme e diritti, **non è assolutamente comprensibile né accettabile in capo a quei soggetti appartenenti alle istituzioni (ASL, Comuni, Province, Regioni, INPS etc.) che dovrebbero essere deputate per legge a dare risposte e risolvere problemi anziché crearne.**

Non si può non rilevare come in Italia, a differenza di paesi di common law, l'eccessiva proliferazione normativa e l'incapacità del legislatore di coordinare le norme evitando da una parte contraddizioni e dall'altra pericolosi vuoti normativi non sono certamente di aiuto per i destinatari di tali norme. Inoltre, l'utilizzo spesso da parte del legislatore di una terminologia "atecnica" unita all'abitudine tipicamente italiana di "interpretare" le norme piuttosto che applicarle ha provocato e continua a provocare il **proliferare di differenze sostanziali non solo tra regione e regione ma spesso persino tra uffici dello stesso ente;** comportamenti, questi, impensabili in un Paese ed in una società che fondano la loro esistenza sul rispetto delle regole ma che da noi trovano ulteriore terreno fertile in considerazione delle difficoltà che spesso si trovano ad affrontare gli utenti per ottenere i propri diritti, **"schiacciati" dalle difficoltà burocratiche oltre che dai costi e dall'eccessiva lungaggine dei procedimenti giudiziari.**

Chiedere e ottenere i propri diritti, dell'Avv. Roberto Mastalia

[Una Vita]Può essere negata *come umana* anche mediante il **non riconoscimento delle esigenze singolari connesse ad un modo di essere dell'umano, di questo concreto essere umano, il non riconoscimento della sua specificità irriducibile, dei suoi codici e delle sue limitazioni essenziali**. Questo è il tipo di negazione della vita che hanno subito e continuano a subire, giunte all'età adulta, molte delle persone cui è stata applicata l'etichetta dell'autismo. Soprattutto quelle che appaiono più gravi, che hanno un ritardo cognitivo, che non parlano o presentano forti limitazioni nel linguaggio, che manifestano problemi comportamentali e non sono in grado di vivere negli ambienti sociali consueti, e meno che mai di condurre una vita indipendente.....Se non si coglie l'autismo *dall'interno*, ogni sforzo sarà vano, e le vite delle persone con autismo continueranno ad essere negate.

Gianfranco Vitale, *Mio figlio è autistico* (Vannini 2013) su Proautismo

Ci vuole un'organizzazione delle risorse in grado di mettere in pratica gli obiettivi concreti che derivano dal diritto all'educazione nella scuola di tutti.....L'attuale organizzazione **non riesce a raggiungere questi obiettivi** e, quindi, una riforma è necessaria. Sono convinto che il punto principale da cambiare non è il numero degli insegnanti di sostegno o il modo per determinare l'individuazione al diritto all'insegnante di sostegno. **La riforma principale è nell'organizzazione delle risorse**. Stiamo cercando di perseguire i nostri scopi con forme e mezzi che non sono adeguati per raggiungerli.....Diritto all'educazione quindi, e diritto a non essere segregati. Non ce ne accorgiamo, ma in realtà stiamo giocando questi diritti l'uno contro l'altro: **la nostra intenzione di integrare si scontra spesso con le azioni necessarie per educare. Il nostro attuale sistema non può che produrre bambini malamente educati e malamente integrati.**

Enrico Micheli Psicologo e Psicoterapeuta; docente e supervisore dell'Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e Psicoterapia Cognitiva.

Comitato di Bio Etica c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri

DISABILITÀ MENTALE NELL'ETÀ EVOLUTIVA: IL CASO DELL'AUTISMO

Approvato il 19 aprile 2013

Pubblicato il 1 agosto 2013

A fronte di questo quadro chiaro ed in continua evoluzione positiva sul versante delle dichiarazioni di diritti e su quello legislativo, che vede il nostro paese presente con un'ampia ed avanzata normativa, sta l'inadeguatezza frequentemente denunciata dell'attuazione pratica.

Si delinea quindi l'esigenza di un itinerario di riflessione che possiamo scandire, secondo un triplice movimento: interrogarsi sull'esperienza, dando attenzione ai bisogni espressi e che, pur meritando di essere riconosciuti come diritti, non lo sono di fatto; riflettere sul contesto etico-sociale in termini di responsabilità e di solidarietà; prendersi cura delle possibili soluzioni per dare concreta realizzazione ai diritti delle persone con autismo così chiaramente enunciati e sostenuti nelle dichiarazioni di principio.

La persona con autismo ha difficoltà ad interagire con l'altro, siano esse difficoltà gravi che compromettono la sfera dell'intelligenza e del linguaggio, siano difficoltà lievi, spesso più difficili da riconoscere. La sua tendenza all'isolamento, iscritta nello stesso nome dato alla patologia, può quindi indurre ancor di più che nelle altre forme di disabilità gli altri a tirarsi indietro, assecondando e rafforzando il suo isolamento. **La ricerca di modalità per accettare la sua diversità è il primo impegno del prendersi cura, la premessa di ogni intervento abilitativo.**

Diritto al rispetto

Diritto alla diagnosi

Diritto alla scelta dei trattamenti più efficaci

Diritto allo studio ed all'integrazione scolastica

Diritto alla maggiore autonomia possibile

Diritto all'Assistenza specialistica ai genitori

allo stato attuale delle conoscenze, l'evoluzione del disturbo sembra in relazione più che con singole tipologie di interventi (per le quali, come si è visto è ancora in corso la ricerca di prove certe di efficacia), con la costanza, la sistematicità e la durata nel tempo dei trattamenti, la loro coerenza interna, la capacità di creare intorno alla persona con autismo e alla sua famiglia una rete di sostegno nutrita da investimenti costanti.

disturbo cronico dello sviluppo che comporta, anche se con diversi livelli di gravità, una disabilità significativa la cui assistenza richiede un impegno sistematico e costante per tutto l'arco dell'esistenza

è interessante il sistema seguito in Inghilterra e Galles per garantire i diritti dei soggetti disabili: l'istituzione sin dal 1994 di un'apposita sezione della magistratura Special Educational Needs and Disability Tribunal (SENDIST), per risolvere rapidamente e con particolare competenza tutti i problemi che possono emergere nel corso del processo educativo.

necessità di istituire, accanto ai diversi professionisti che intervengono a vario titolo nel processo formativo, supervisor che controllino l'insieme dell'operato

Ruolo dei genitoriresta da vedere se devono essere considerati i manager o i partner dell'insieme dell'attività assistenziale.

*Necessità di una prospettiva di bioetica che prende in esame non tanto i problemi occasionali dei dilemmi tra principi - che pure esistono - quanto **"il problema" inaccettabile della discrepanza tra l'affermazione di principi unanimemente condivisi - presenti in Dichiarazioni di Organismi internazionali e nel nostro ordinamento - e la mancanza o l'inadeguatezza di una loro concreta attuazione..... "raccomandazioni" sulle buone pratiche per la realizzazione di principi tanto condivisi sul piano teorico quanto disattesi o incompiutamente ossequiati nella pratica.***

7° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2013-2014 solo un capitoletto è dedicato all'integrazione scolastica dei minori e adolescenti disabili Pag.116/117 anche se in merito ad altri punti (per es. attività dei garanti) vengono effettuate precise raccomandazioni. Risulta piuttosto indicativo dell'arretratezza del Nostro Paese il fatto che non abbia ancora ratificato il Protocollo Opzionale che prevede la possibilità anche per gli individui singoli di denunciare al Comitato delle N.U. per i diritti dell'Infanzia e Adolescenza, violazioni dei diritti riconosciuti ai minori dalla Convenzione.

Rapporto UNICEF 2013- Bambini e disabilità

"Contribuiamo alla loro esclusione non raccogliendo dati sufficienti a orientare le nostre decisioni. Quando non prendiamo in considerazione questi bambini, non li aiutiamo a incidere come dovrebbero nelle loro società". Anthony Lake Direttore Generale, UNICEF

In molti paesi le risposte alla condizione dei bambini con disabilità si limitano in gran parte al ricovero in istituto o all'abbandono. Soluzioni del genere costituiscono il problema e sono radicate in pregiudizi negativi o paternalistici di incapacità, dipendenza e differenza perpetuati dall'ignoranza. Se tutto questo non cambierà, i bambini con disabilità continueranno a vedersi negati i propri diritti, a subire discriminazioni, violenze e abusi, ad avere opportunità limitate e a essere esclusi dalla società.

I programmi di istruzione inclusiva incentrati esclusivamente su attività in aula non riescono a coinvolgere le potenzialità dei genitori di prevenire violazioni come la collocazione dei bambini con disabilità in stanze a parte.

È possibile formare funzionari incaricati di applicare la legge, assistenti sociali, avvocati, giudici e rappresentanti di altre professioni rilevanti in modo che siano in grado di lavorare con i bambini disabili. La formazione sistematica e continua di tutti i professionisti coinvolti nell'amministrazione della giustizia minorile risulta essenziale, come pure l'istituzione di regolamenti e protocolli che rendano più equo il trattamento dei bambini con disabilità.

È importante altresì sviluppare soluzioni alternative ai procedimenti giudiziari ufficiali tenendo conto della gamma di capacità individuali dei bambini con disabilità.

Young people with intellectual disabilities take their stories to the United Nations 26 settembre 2014 Ginevra : “Ciò è particolarmente importante in quanto molti paesi sono in fase di sviluppo di piani d'azione per trasformare la cura dei bambini e dei giovani con disabilità intellettiva - al fine di portarli fuori delle istituzioni, che hanno spesso dimostrato di essere terreno fertile per le violazioni dei diritti umani, in servizi di comunità. Tuttavia, pochi paesi hanno strutture in vigore significative per garantire l'inclusione di bambini con disabilità intellettive nel processo di policy-making, il che allontana i bambini da materie in cui il loro contributo sarebbe invece di grande valore.”

Esistono infine, pronunce giurisprudenziali italiane in materia, piuttosto recenti:

Sent. TAR Lombardia n. 1483/2010 sulla contribuzione al costo dei servizi in base al solo reddito del richiedente

Sent. TAR Sicilia - sez.Catania n.194/2010 sull'annullamento del silenzio-inadempimento del Comune in merito ad istanza volta ad ottenere la predisposizione del progetto di vita per persona disabile con rigetto di domanda di risarcimento del danno

Sent. 13 luglio - 3 ottobre 2012, n. 5194 Consiglio di Stato sull'obbligo di Comune ed USL di finanziare attività a sostegno di bambino autistico inserite nel PEI, riformando in appello la pronuncia del TAR Veneto

Sent. Trib. Pesaro 11/11/2013 sul risarcimento per danno da vaccino

Ord. Trib. Milano 6/7/2013 che ha accertato il carattere discriminatorio della condotta del Ministero dell'Istruzione in merito alla mancata assegnazione del monte ore dovute di sostegno scolastico

Sent. Trib. Bologna- Sez. Lav. 12/11/2013 che ha accertato il carattere discriminatorio della condotta dell'Usl e del Comune nell'aver sospeso la terapia ABA nei confronti di minore autistico e successivo rigetto del reclamo proposto dall'USL Bologna con **ordinanza Collegiale 20/12/2013**

Sent. 2/12/2014 Corte d'App. Bologna, Sezione Lavoro che ha ribaltato in 2° grado la pronuncia del Trib. Rimini 2012 in materia di danni da vaccino MPR

Fatte queste premesse, sorge spontanea una domanda : Manca completamente in Italia una giurisprudenza in materia di Minori con problemi di Autismo.....come mai?

L'ipotesi più attendibile è che anche la magistratura e l'avvocatura non sono preparate e lo dimostra anche il fatto che nel 90% dei casi sono i genitori e/o comunque i parenti di questi bambini a diventare specialisti del settore.

Altra ipotesi attendibile è che non esistono norme sanzionatorie che garantiscano l'attuazione e la tutela dei diritti di questi bambini e delle loro famiglie nei confronti delle Istituzioni e della società.

E' verosimile infatti affermare che senza un idoneo strumento di coercizione qualsiasi norma giuridica rischia di rimanere solo un'astratta affermazione di principio sornita di tutela concreta.

Non a caso, sinora, gli unici settori di tutela sperimentati in Italia sono quelli relativi al diritto all'integrazione scolastica e al diritto al risarcimento del danno da vaccinazione obbligatoria (tuttora controverso, si veda l'inchiesta partita dalla procura di Trani e tuttora pendente).

Sicché anche nel campo del diritto vivente, l'iniziativa di un cambiamento parte sempre dai genitori...e quando i genitori non ci saranno più cosa succederà?

Cadrà tutto di nuovo nel dimenticatoio? Questi bambini torneranno ad essere fantasmi?

Caso di G. ed A. mese di luglio 2014:

chi difende o ha difeso A. la cui identità di bambino con problemi di autismo è stata palesemente violata, arrivando alla pretesa di eseguire una sentenza che prevedeva la consegna al padre attraverso il Servizio Sociale con sradicamento dai suoi unici punti di riferimento ambientali e affettivi cioè la casa materna, la scuola, il paese, le strade e le routine conosciute e prevedibili contro un salto nel vuoto totale con cambiamento di tutte le modalità sinora sperimentate?

In effetti, all'atto pratico, A. si è difeso da solo...rifiutandosi di scendere dall'automobile; ma dal punto di vista di tutte le norme sopra richiamate, questa è stata una sconfitta di tutti noi che non abbiamo saputo tutelare la sua integrità e dignità.

Perché la sofferenza di questo bambino e l'ingiustizia fondamentale nei suoi confronti hanno avuto la meglio ed il dramma (in senso proprio del teatro greco antico dato che tutto si è svolto in Sicilia) si è consumato per lui e per tutti i soggetti coinvolti insieme a lui.

Quante volte io stessa, a mia volta separata, mi sono trovata esposta a questo genere di dramma senza averlo mai desiderato né cercato e pur avendo "teoricamente" gli strumenti di conoscenza, quante volte ho dovuto puntare i piedi ,se non urlare, per farmi ascoltare e non solo con l'esterno.....ma anche con l'ex marito, con i genitori, con gli amici.

Anche le Autorità Garanti che dovrebbero presidiare il rispetto dei diritti dei bambini ed adolescenti, anche autistici, dimostrano di non essere veramente efficaci perché tardivi, per non parlare dei Servizi Sociali che non hanno neppure la più pallida idea dei reali problemi e si trincerano in modo riluttante ed omissivo dietro un ruolo esecutivo (quando va bene) di azioni e responsabilità dei genitori.

Eppure il nostro Paese si fonda interamente sullo Stato di diritto, abbiamo una carta costituzionale c.d. rigida, almeno ciò che rimane e rimarrà dell'originale costituzione, cioè un sistema democratico basato sulle norme costituzionali e legislative scritte e promulgate seguendo precisi percorsi, ma...i minori con problemi di autismo non sono ancora riconosciuti come soggetti giuridici!

Un giorno a scuola durante una delle riunioni plenarie con insegnanti e neuropsichiatria affermai provocatoriamente che erano più civili gli antichi romani che gettavano i bambini dalla Rupe Tarpea...e lo penso tuttora!

Noi ci assumiamo "a parole" ed ipocritamente la tutela di questi bambini, ma in realtà è solo un'apparenza, una parvenza di diritto che nella migliore delle ipotesi gli garantisce l'internamento a vita....con gli annessi ed i connessi.

Certo, i familiari si spendono per tutta la vita ed a volte, anzi spesso per non dire sempre, oltre le loro stesse forze, per sostenere e migliorare la vita dei propri figli o nipoti e li consegnano poi alla società c.d. civile che dimostra di non volersene occupare o di non avere gli strumenti per farlo mentre loro sono in vita...come si può fondare una qualsiasi fiducia per il futuro nei confronti di quella stessa società?

Attenzione, non è una domanda retorica e non ha una valenza puramente etica.

In termini di diritto interno, ed in particolare di diritto penale, è prevista la totale equiparazione tra azione ed omissione in materia di delitti e la norma è prevista nell'art.40, 2° comma c.p. : ***non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.***

Questa stessa norma è stata più volte usata dalla giurisprudenza per ricostruire percorsi di responsabilità medica anche in ambito civile e per delineare casi di responsabilità extra contrattuale da illecito.

Nel caso VIVIDOWN - GOOGLE invece, di cui si è occupata in secondo grado la Corte App. Milano con sentenza depositata il 27/02/2013, la pubblica accusa aveva utilizzato il riferimento al c.d. reato commissivo mediante omissione per fondare la responsabilità penale dei legali rappresentanti di Google imputati per concorso omissivo nel delitto di diffamazione nei confronti del minore e dell'associazione (artt. 40, comma 2, e 595 c.p.), per aver permesso la diffusione in rete di un filmato gravemente lesivo dell'identità e dignità di un ragazzo down; i genitori del ragazzo ritiravano la querela durante il processo di 1° grado a seguito del risarcimento del danno da parte di Google, così facendo cadere un capo d'imputazione.

In ogni caso, sia il Tribunale in primo grado che la Corte D'Appello hanno argomentato a vario titolo non aderendo a questa prospettazione, definendola anzi una "torsione esegetica" da parte dei P.M., principalmente sulla base del rilievo che in capo agli imputati non poteva rinvenirsi quel dovere di intervenire o posizione di garanzia che avrebbe legittimato il ricorso all'applicazione della norma di cui all'art.40 c.p. mancando una norma incriminatrice vera e propria in materia di Internet host provider.

Tuttavia, nelle motivazioni della sentenza di secondo grado si fanno diversi riferimenti alla ratio dell'introduzione di una norma simile nei sistemi penali moderni come necessità di soddisfare esigenze di politica criminale e più in particolare "di incriminare quei **casi di mancato impedimento di eventi lesivi** che, pur non contemplati direttamente nelle varie legislazioni, si è ritenuto eguagliassero quanto a disvalore penale le corrispondenti ipotesi di commissione di reato mediante azione positiva".

Senonchè, la Corte di Cassazione, a fronte dell'impugnazione proposta con ricorso per cassazione da parte del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, ha nuovamente escluso la ricorrenza di una fattispecie penale nel caso in esame, ritenendo responsabili della violazione, unicamente gli utenti che hanno caricato il video sulla piattaforma Google video, e non con i soggetti responsabili per la gestione di tale piattaforma. Vale a dire, salvo Google; sta a voi rintracciare e rincorrere i ragazzini che hanno caricato il video in rete!!

Tuttavia, quale mancato impedimento di evento lesivo può essere considerato più grave di quello di ignorare volutamente e concretamente di offrire la possibilità di realizzare la migliore vita possibile ad un essere umano?

Se è vero che la presenza di una posizione di garanzia da cui derivi un obbligo di attivazione in mancanza del quale ricorre la previsione dell'art. 40, 2° comma c.p. è presente nei seguenti casi:

1. Fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, oppure situazione di fatto per precedente condotta illegittima;

2. Esistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto, attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento;

le situazioni nelle quali nei confronti di un minore con autismo vengono ripetutamente omesse azioni di garanzia, sono veramente innumerevoli.....

Per quale motivo viene ancora disattesa da parte delle Regioni e dei Comuni la valenza non solo programmatica ma precettiva della L.104/1992, tanto da far affermare ad un Funzionario Comunale che la legge in questione "è una legge quadro e quindi non immediatamente applicativa; in particolare l'art.8 prevede che i Comuni eroghino servizi di aiuto alla persona ma sempre nell'ambito di una normativa regionale di riferimento". Evidentemente il Funzionario, che pure si occupa di politiche sociali, ignora o ha voluto ignorare che la Corte Costituzionale con sent.n.406/1992 ha affermato esplicitamente il contrario!!!

Tornando alla Costituzione, che valore possono avere per i bambini con problemi di autismo gli enunciati degli art.li 1, 2 e 3 e soprattutto 3,2° comma " E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che..... impediscono il pieno sviluppo della persona umana..."?

Credo sia arrivato il momento per la Repubblica Italiana, cioè per tutti noi, di agire positivamente ed in concreto per rimuovere questi ostacoli, che nel caso dell'Autismo consistono in :

omissione di diagnosi tempestiva in alcune zone del paese (denunciabile)

omissione di presa in carico effettiva ed omissione di progetto di vita effettivo in tutto il Paese (denunciabile)

omissione di sostegno alle famiglie

omissione di applicazione delle terapie efficaci ai sensi delle Linee Guida SSN in molte Regioni (90%) (denunciabile)

omissione di raccordo in rete tra Usl - Servizi Sociali - Enti Locali - Scuola (denunciabile)

omissione di formazione specifica in tutti gli operatori coinvolti, non ultimi avvocati e magistrati.

Una volta che questi ostacoli siano rimossi, ed ovviamente questo non accadrà come "per magia", inizierà la seconda fase di riconoscimento effettivo della dignità di questi bambini e di inserimento effettivo nel tessuto sociale attraverso azioni specifiche volte a salvaguardare il loro diritto di essere soggetti giuridici al pari di tutti gli altri.

Dovranno esser messi in grado di esprimersi sulle materie che li riguardano e dovranno essere tutelati nel loro diritto di aspirare ad una vita il più possibile autonoma.

Solo allora l'Italia potrà ritenersi una Nazione civile nel vero senso della parola, fino ad allora potrà solo definirsi una Nazione ipocrita e pseudo-paternalista che in realtà continua a pagare pesanti sanzioni all' Europa in base alle sentenze CEDU per la sua arretratezza .

